



DELIBERA n. 586
del 16 dicembre 2024

Fascicolo Anac n. 2442/2024

Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione da svolgersi presso il Nido d'Infanzia "Il Girasole" e la Scuola dell'Infanzia "La Coccinella" nel Comune di Rio Saliceto - CIG 883626193F. Stazione appaltante Azienda di Servizi alla Persona Magiera Ansaloni.

Riferimenti normativi

Art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Varianti in corso d'opera

Massima

Appalto pubblico – Servizi -Esecuzione – Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia- Varianti in corso d'opera – Prestazioni extracontrattuali – Differenza.

Le prestazioni extracontrattuali che non sono necessarie alla completa o migliore esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto, danno luogo a servizi diversi ed autonomi rispetto ad esso, assumendo un'individualità distinta da quella delle prestazioni del contratto originario. Tali prestazioni non possono formare oggetto di perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 ed essere affidate sotto questa forma all'appaltatore originario, perché si configurerebbe un affidamento diretto di un nuovo servizio.

VISTO

l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

VISTA

la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

Con nota acquisita al protocollo Anac n. 54377 del 7 luglio 2023 la ASP Magiera Ansaloni ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'art. 106 comma 14 del d.lgs. 50/2016, l'approvazione, con



Determinazione del Direttore Generale n. 34 del 6 luglio 2023, di una variante in corso d'opera di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016.

La variante in questione è stata selezionata e sottoposta a verifica ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 106, comma 14 del d.lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis*.

Dopo una prima richiesta di ulteriori informazioni e documenti, valutata la documentazione acquisita, l'Autorità ha ritenuto la sussistenza di elementi per l'avvio del procedimento di vigilanza ai sensi degli artt. 24 comma 3 e 13 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile *ratione temporis* (comunicazione di avvio dell'istruttoria prot. 7047 del 18.9.2024 inviata alla ASP Magiera Ansaloni, al Comune di Rio Saliceto ed alla società cooperativa appaltatrice Cirfood s.c.).

La ASP Magiera Ansaloni ed il Comune di Rio Saliceto hanno presentato memorie (acquisite rispettivamente al prot. Anac n. 121683 del 18.10.2024 e n. 20068 del 16.10.2024).

All'esito dell'istruttoria effettuata è emerso conclusivamente quanto segue.

Fatto

Con determinazione n. 12 del 19 marzo 2021 la ASP Magiera Ansaloni ha indetto una gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto del «Servizio di ristorazione CPV 55321000-6 / EA 05-7 (per anziani)» mediante affidamento di accordo quadro, suddivisa in due lotti:

-Lotto 1 relativo al servizio da svolgersi per la stessa ASP Magiera Ansaloni (CIG 8682240B18);

-Lotto 2 relativo al servizio da svolgersi per l'Azienda di Servizi alla Persona Carlo Sartori (CIG 8682322EC2).

Alla gara partecipava unicamente la Cirfood s.c., che si aggiudicava i due lotti.

Viene qui in rilievo il lotto n. 1 relativo ai servizi collettivi di ristorazione e di distribuzione pasti da fornire all'Asp Magiera Ansaloni, aggiudicato alla Cirfood s.c. con Determinazione del Direttore Generale della ASP n. 21 del 17 giugno 2021.

La ASP Magiera Ansaloni e la Cirfood s.c. stipulavano il "Contratto derivato da Accordo quadro CIG 8682240B18" prot. n. 1815/2021 con decorrenza 1° settembre 2021 e scadenza 31 agosto 2026, per un importo complessivo di € 3.565.387,76 (comprensivo dei costi per l'eventuale proroga tecnica di sei mesi e degli oneri della sicurezza).

Con Delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 28 dicembre 2022 la ASP Magiera Ansaloni ha approvato il nuovo contratto di servizio per la gestione in concessione dei servizi sociosanitari accreditati dei Comuni del distretto di Correggio rivolti alla popolazione anziana dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (cd. "Contratto di servizio").

Con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 30 marzo 2023 il Comune di Rio Saliceto, socio della ASP, a seguito di una riorganizzazione dei servizi educativi, conferiva alla ASP Magiera Ansaloni la gestione del servizio di nido d'infanzia a Rio Saliceto, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 12/2013 e dell'art. 2 del Contratto di servizio.

Con Delibera di assemblea dei soci n. 3 del 13 aprile 2023 la ASP Magiera Ansaloni prendeva atto della decisione del Comune di Rio Saliceto.

Tra il Comune di Rio Saliceto e la ASP Magiera Ansaloni veniva quindi stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto la gestione, da parte della ASP, del servizio di nido d'infanzia "Il



Girasole” a Rio Saliceto per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, che comprendeva anche la refezione scolastica (contratto prot. 1779- pervenuto agli atti senza sottoscrizioni e data).

Con Determinazione n. 34 del 6 luglio 2023 la ASP Magiera Ansaloni adottava una variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 al Contratto prot. n. 1815/2021 stipulato con la Cirfood s.c., affidando a quest’ultima la gestione del servizio di refezione scolastica dell’asilo nido di Rio Saliceto.

Veniva acquisito il CIG 883626193F ed in base ai dati comunicati il Responsabile del procedimento, Direttore della ASP, è anche Direttore dell’esecuzione.

Nella comunicazione all’Anac il RUP ha dichiarato che l’importo della variante ammonta a € 1.777.193,88, ossia il 50% del valore stimato del contratto originario.

In data 8 settembre 2023 la ASP Magiera Ansaloni e la Cirfood sottoscrivevano la “Variante contrattuale al contratto di appalto derivato CIG 883626193F per l’affidamento del servizio di ristorazione CPV 55321000-6 per anziani e bambini nella fascia di età 0-6 anni ammessi all’Asilo nido e Scuola dell’infanzia di Rio Saliceto” (prot. 1493/2023), dichiarando che la variante si intende ammessa fino al raggiungimento del 50% in più dell’importo inizialmente previsto nel contratto prot. n. 1815/2021.

Diritto

1. Nell’atto di avvio dell’istruttoria è stato rilevato un utilizzo improprio dello strumento della variante di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016. Si è infatti ritenuto che con la “variante” la ASP avesse posto in essere una modifica delle prestazioni oggetto dell’originaria gara, introducendo delle prestazioni extracontrattuali che hanno dato luogo a servizi diversi ed autonomi rispetto ad esso, assumendo un’individualità distinta da quella delle prestazioni del contratto originario. Tali prestazioni non possono formare oggetto di perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 ed essere affidate sotto questa forma all’appaltatore originario (Cfr. Delibera Anac n. 180 del 10 aprile 2024).

Vige, infatti, il principio generale per cui le previsioni della *lex specialis* hanno natura vincolante per gli operatori economici e per la stazione appaltante, imponendo la corrispondenza fra l’appalto messo in gara e quello eseguito, in ossequio ai principi richiamati nell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 (Cfr. Parere Funz. Cons. Anac n. 22/2023).

Si è quindi rilevato come la ASP avesse affidato alla Cirfood una prestazione non prevista e disciplinata dal contratto originario, consistente, di fatto, in un diverso ed autonomo appalto di servizi, del valore di € 1.777.193,88, in forma diretta, in assenza di procedure ad evidenza pubblica, in violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

2. Nelle memorie il RUP *pro tempore* ha evidenziato in primo luogo che il reale valore del servizio di ristorazione scolastica (inteso quale consuntivo alla data del 31 agosto 2024, oltre alla verosimile proiezione futura degli inerenti costi sino alla scadenza del contratto, cioè sino al 31 agosto 2026) ammonterebbe a € 385.059,87, quindi al disotto della soglia di rilevanza comunitaria pari a € 750.000,00 e dunque non soggetto a procedura di evidenza pubblica.



Ha inoltre dichiarato che il reale valore del servizio di refezione destinato agli anziani (sempre in base al consuntivo al 31 agosto 2024 ed alla verosimile proiezione fino alla scadenza) ammonterebbe a € 3.061.763,32.

Dunque, sommando entrambi i servizi, il valore effettivo dei servizi svolti dalla Cirfood ammonterebbe a € 3.446.823,19 e dunque sarebbe inferiore anche al valore stimato del contratto, che ammonta a € 3.565.387,76.

In secondo luogo, il RUP ha affermato che il servizio di ristorazione scolastica sarebbe equivalente al servizio di ristorazione assistenziale, poiché vi sarebbe equivalenza di caratteristiche tecniche, competenze e professionalità richieste. Altri elementi, quali l'età dei destinatari e la tipologia di pasti cucinati, non rilevarebbero, in quanto oggetto di specifiche previsioni tecniche.

Dunque, la ASP non avrebbe attivato servizi extracontrattuali, bensì "servizi analoghi", ossia, come chiarito dalla giurisprudenza, *"servizi attinenti allo stesso settore dell'appalto aggiudicato, pur se aventi peculiarità specifiche ed eterogenee"*.

L'attività di ristorazione scolastica sarebbe quindi omogenea al servizio assistenziale, per tipologia di attività, forniture, organizzazione tecnica, ciclo produttivo e servizi alimentari offerti, tecniche di lavorazione, controlli igienico-sanitari, conservazione e modalità di trasporto dei prodotti, pulizia dei locali e delle attrezzature, gestione delle eccedenze. Vi sarebbe poi analogia anche rispetto ai Criteri Ambientali Minimi (D.M. 65/2020), che sono riferiti al generico servizio di ristorazione collettiva e, quindi, sarebbero omogenei sia per la refezione scolastica che per quella assistenziale.

Altro aspetto di analogia si rinverrebbe nei CCNL applicati, che nel caso specifico della ristorazione non presentano distinzioni nel tipo di servizio offerto ad anziani o a bambini.

Inoltre, il RUP ha dichiarato che il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Ausl di Reggio Emilia ha preventivamente autorizzato i menù predisposti da Cirfood circa la conformità agli standard delle linee guida per la ristorazione scolastica.

Da ultimo, il RUP evidenziato che il Contratto, nel definire l'oggetto dell'appalto, ha fatto genericamente riferimento ai *"servizi collettivi di ristorazione e di distribuzione pasti da fornire all'Asp Magiera Ansaloni"* con una clausola generale che si presterebbe ad assorbire qualsiasi prodotto somministrato, riguardando tutte le eventuali e future esigenze di ristorazione riconducibili all'amministrazione, senza che il riferimento alla sola refezione per anziani possa assumere carattere prevalente ed escludente.

Dunque nel caso specifico, per esigenze di continuità nella gestione del nido e della refezione, la ASP ha ritenuto necessario un adeguamento del servizio, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, che sarebbero costituite dall'affidamento della gestione dell'Asilo nido di Rio Saliceto, per integrare attività e mansioni comunque tipiche della ristorazione collettiva e, quindi, già contemplate nell'oggetto del contratto vigente con Cirfood. La ASP avrebbe pertanto agito in conformità al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023, applicabile, in base alla giurisprudenza, anche agli appalti disciplinati dal d.lgs. 50/2016, quale quello in questione.

3. A seguito dell'istruttoria svolta sono emersi sostanzialmente due profili di anomalia, uno procedurale ed uno sostanziale, che inducono a ritenere come, nel caso di specie, non si sia trattato



dell'adozione di una variante in corso d'opera quanto, piuttosto, di un affidamento diretto di un nuovo appalto di servizi.

3.1. Sotto il primo profilo, risulta che la variante non sia stata approvata sulla base di un progetto di variante redatto dal Direttore dell'esecuzione/RUP, contenente le motivazioni tecniche ed economiche della necessità di una modifica in corso di esecuzione, bensì sulla base della generica possibilità, prevista dal Capitolato, di applicare all'art. 106 del d.lgs. 50/2016, demandando poi alla cooperativa appaltatrice la redazione del progetto del servizio destinato alla ristorazione scolastica e la formulazione di un'offerta tecnica ed economica.

Infatti, nella Determinazione n. 34 del 6 luglio 2023, di approvazione della variante, si fa riferimento alla clausola del Capitolato che cita l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ossia «i quantitativi sono da intendersi Indicativi potendo variare in più o in meno senza che ciò possa essere ragionevolmente previsto e senza che ciò possa creare pregiudizio e/o pretese alcune da parte dell'appaltatore potendo l'Asp applicare quanto disposto all'art. 106 del Codice Appalti in ragione dell'esigenza rilevata». A ben vedere, tale clausola ammette le modifiche contrattuali solo per i quantitativi già previsti nel Capitolato, ossia il servizio di refezione destinato alla popolazione anziana, oggetto della gara, dell'offerta tecnica, dell'affidamento e del Contratto.

Nella determinazione non si rinviene poi una motivazione tecnica specifica in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti applicativi dell'art.106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e non viene riportato il valore stimato della variante, che si evince unicamente dalla comunicazione all'Anac, laddove viene indicato in € 1.777.193,88, che costituisce il 50% del valore del contratto iniziale.

In base al Contratto di variante prot. 1493 /2023, sempre in data 6 luglio 2023 – quindi il giorno stesso dell'approvazione della variante - la ASP invitava la Cirfood, «ad effettuare una variante contrattuale a norma dell'art 106 del D.lgs 50/2016 invitandola a presentare:

- i. un progetto educativo che coinvolga in attività ludico/didattiche i bimbi dell'Asilo Nido ed eventualmente anche i genitori/famiglie;*
- ii. la formulazione di un costo pasto Nido e un costo Scuola dell'Infanzia;*
- iii. la formulazione di un costo orario per attività ausiliarie (es: apparecchiatura e sparcchiatura/porzionatura e impiattamento) stimata in 6.5 ore/die da fornire alla scuola dell'infanzia».*

La Cirfood riscontrava con nota del 18 luglio 2023¹, predisponendo il progetto del nuovo servizio destinato alla ristorazione scolastica e formulando un'offerta tecnica con la composizione dei pasti, gli orari di somministrazione, l'articolazione del servizio principale e dei servizi accessori, nonché l'offerta economica. Il prezzo del servizio viene fissato dalla Cirfood in € 5,77 + Iva a pasto ed € 21,00 + Iva quale canone orario per le operazioni di refettorio relativamente alla scuola d'infanzia statale.

La proposta progettuale della Cirfood è stata poi recepita e formalizzata quale parte integrante del Contratto prot. 1493 /2023.

La procedura adottata non risulta dunque tanto coerente con quella dell'approvazione delle varianti in corso d'opera, quanto piuttosto con quella dell'affidamento diretto di un appalto di servizi.

¹ Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria era stato chiesto alla ASP di inviare il progetto di variante, ed in luogo di esso il RUP ha inviato tale nota della Cirfood.



In ogni caso la procedura adottata risulta non in linea con le disposizioni dell'art. 22 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 ed in contrasto con il principio generale per cui la responsabilità progettuale è in capo alla stazione appaltante, essendo necessaria in ogni affidamento la preventiva redazione di un progetto che dia conto delle relative motivazioni tecniche ed economiche, anche al fine di garantire trasparenza, tracciabilità ed il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione ed economicità (art. 97 della Costituzione e art. 30 del d.lgs. 50/2016).

3.2. Sotto altro profilo, dall'esame della documentazione contrattuale acquisita, relativa alla ristorazione per anziani – da un lato - e quella relativa alla ristorazione scolastica – dall'altro -, vi sono molteplici elementi che inducono a ritenere che il servizio di ristorazione destinato agli alunni dell'asilo nido e della scuola materna costituisca un servizio diverso ed autonomo rispetto al servizio di ristorazione destinato agli anziani, oggetto della gara indetta il 19 marzo 2021, e conseguentemente oggetto del Capitolato, dell'offerta tecnica della Cirfood e del relativo contratto prot. n. 1815/2021.

Infatti, il Contratto prot. n. 1815/2021 ed il Capitolato hanno ad oggetto il servizio di ristorazione destinato agli anziani ospitati nelle case, nelle residenze e nei centri diurni gestiti dalla ASP, nonché i pasti da somministrare a domicilio agli stessi anziani. Vengono indicati i luoghi di esecuzione del servizio, ossia le strutture gestite dalla ASP e l'assistenza domiciliare.

Al di là della generica dicitura che si tratta di « *servizi collettivi di ristorazione e di distribuzione pasti da fornire all'Asp Magiera Ansaloni* », dall'esame complessivo del Contratto emerge che viene fatto riferimento esclusivamente al servizio di " *refezione anziani*", prevedendo ad esempio, che i menù vengano calibrati in base alle varie patologie e formulati in base ai " *fabbisogni nutrizionali della popolazione anziana*", nella " *giornata alimentare dell'anziano*"; che i pasti dovranno sempre essere " *conformi alle grammature, tabelle merceologiche e dietetiche ivi indicate per la refezione anziani*", che il menù base dovrà essere " *strutturato tenendo in considerazione i fabbisogni nutrizionali della popolazione anziana e le difficoltà tipiche di questa età durante l'assunzione dei pasti*" ecc..

Peraltro, il Contratto del 2021 non poteva che riferirsi al servizio di ristorazione destinato alle persone anziane, dato che al momento della sottoscrizione la ASP, in base al contratto di servizio con i soci, era chiamata unicamente a gestire tale tipologia di servizi.

In base allo stralcio di offerta tecnica allegata al Contratto, sono previsti anche servizi accessori indirizzati alla popolazione anziana, quali ad esempio il " *progetto finger food*" per stimolare le funzioni cognitive in pazienti affetti da demenza senile o Alzheimer o " *invecchiare in salute*" al fine di informare sui fabbisogni nutrizionali tipici della terza età.

Per l'assistenza domiciliare è previsto un prezzo di € 5,39/pranzo e 1,35/cena; per il Centro diurno di Rolo di € 5,79/pranzo. Per le Case Residenza Anziani è previsto un prezzo di € 0,98/colazione; € 0,50/merenda; € 4,42/pranzo ed €3,44/cena. Gli oneri della sicurezza per i rischi da interferenze, avuto riguardo ai luoghi di esecuzione del servizio, sono stati stimati in € 2.000,00 all'anno.

Esaminando l'offerta/progetto della Cirfood per il servizio, affidato in variante, da svolgersi presso l'asilo nido di Rio Saliceto, si evince che l'oggetto dell'affidamento differisce da quello oggetto del contratto originario. Infatti, l'articolazione del servizio è basata sull'anno scolastico; i menù sono tarati in base alle esigenze dei bambini fino ai sei anni.



Inoltre, sono previsti servizi accessori quali laboratori finalizzati a coinvolgere i bambini in attività ludico ricreative legate al cibo e laboratori per genitori e docenti nei quali vengono illustrate a questi ultimi le metodiche produttive, le procedure ed i controlli relativi alla preparazione dei pasti destinati ai bambini.

Come già evidenziato il prezzo a pasto comprensivo delle merende (fissato dalla Cirfood) è di € 5,77 + Iva ed è previsto un canone orario di € 21,00 + Iva per le operazioni di refettorio (apparecchiatura, distribuzione dei pasti, distribuzione dei bis, sbarazzo e riassetto). In base alla documentazione acquisita non è chiaro se sia stato redatto un apposito DUVRI per il servizio da svolgersi presso la scuola dell'infanzia e l'asilo nido di Rio Saliceto.

Emerge quindi in modo inequivoco che il servizio affidato in variante, pur rientrando nel *genus* della ristorazione collettiva, non ha correlazione con le prestazioni oggetto del contratto originario, in quanto il servizio di refezione scolastica risulta funzionalmente diverso ed autonomo rispetto a quello di refezione destinata alle persone anziane. Oltre alla diversa utenza, che implica esigenze specifiche di personalizzazione e differenze significative sotto il profilo della composizione dei pasti e dell'organizzazione del servizio, vi è anche una differenza nelle finalità accessorie (inclusione sociale e supporto alle fragilità nella ristorazione per anziani/ educazione alimentare per quella destinata ai bambini). Vi è inoltre un diverso luogo di esecuzione del servizio, che si svolgerà in due sedi distinte: le strutture per anziani e l'assistenza domiciliare, da un lato, e l'asilo nido/scuola materna, dall'altro. Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il concetto di "servizi analoghi" cui fa riferimento il RUP nelle memorie, non assume rilevanza, in quanto attiene ai requisiti di partecipazione, non al contesto delle varianti in corso d'opera, così come non assume rilevanza la convenienza per l'amministrazione ad avere un unico interlocutore per lo svolgimento di più servizi tra loro "analoghi", in applicazione del principio del risultato.

Non assume parimenti rilevanza il fatto che il valore del servizio effettivamente eseguito, secondo le stime effettuate *ex post* dalla stazione appaltante, ammonti a 385 mila euro. Infatti, ciò che rileva ai fini dell'individuazione delle diverse procedure di affidamento e dunque anche del regime applicabile alle modifiche contrattuali, è il valore stimato degli affidamenti, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016. Peraltro, per l'affidamento di un servizio di ristorazione del valore di € 385 mila non sarebbe stato legittimo un affidamento diretto, essendo necessaria la consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016).

La notevole discrepanza che vi sarebbe tra il valore stimato del servizio affidato in variante (comunicato all'Anac) e quello effettivamente eseguito, che sarebbe sensibilmente inferiore alle previsioni iniziali, sembra piuttosto ascrivibile alla carenza di progettazione, in quanto, come già evidenziato, l'approvazione della variante non si è basata su un progetto preventivamente redatto dal DEC/RUP.

Conclusivamente, in base agli elementi istruttori acquisiti, si ritiene che la ASP abbia impropriamente utilizzato lo strumento della variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, poiché la variante non è stata finalizzata al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni, o alle modifiche delle quantità oggetto del Contratto prot. 1815/2021. Tramite la variante, la ASP ha affidato in forma diretta di un contratto avente ad oggetto nuove prestazioni



distinte, non previste e disciplinate negli atti di gara e nel contratto originario, che danno luogo ad un diverso ed autonomo appalto di servizi, nel mancato rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, con possibile violazione dei principi di economicità, libera concorrenza e trasparenza di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

In base alle risultanze istruttorie e per quanto innanzi considerato, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 16 dicembre 2024

DELIBERA

- la ASP Magiera Ansaloni, affidando alla Cirfood il servizio di ristorazione da svolgersi presso il Nido d'Infanzia "Il Girasole" e la Scuola dell'Infanzia "La Coccinella" nel Comune di Rio Saliceto, ha impropriamente utilizzato lo strumento della variante in corso d'opera, che non risulta sufficientemente motivata in ordine alla sussistenza, nel caso specifico, degli elementi della fattispecie di cui all'art. 106 comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
- la predisposizione del progetto di variante è stata demandata alla società cooperativa appaltatrice, ponendosi il comportamento del Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione non in linea con le disposizioni dell'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 oltre che in contrasto con il principio generale per cui la responsabilità progettuale è in capo alla stazione appaltante;
- la ASP Magiera Ansaloni ha affidato, di fatto, in forma diretta un appalto di servizi avente ad oggetto prestazioni distinte e diverse da quelle previste e disciplinate negli atti di gara e nel contratto originario, nel mancato rispetto delle norme in materia di contratti pubblici e dei principi di economicità, libera concorrenza e trasparenza di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016;
- dà mandato al competente Ufficio di trasmettere la presente delibera alla ASP Magiera Ansaloni, al Comune di Rio Saliceto ed alla Regione Emilia-Romagna per le valutazioni di rispettiva competenza, nonché alla Cirfood Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa, per opportuna conoscenza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 dicembre 2024

Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente